

Statuto
Accademia italiana di spada giapponese
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu – Hatakeyama Ha
Associazione Sportiva Dilettantistica

Art.1 Costituzione

In data 27 aprile 2006 è costituita con sede in Milano, via Ronchi 24, l'associazione "Accademia italiana di spada giapponese Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu – Hatakeyama Ha – Associazione Sportiva Dilettantistica"

Art.2 Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'antica arte marziale giapponese denominata Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu (Scuola di ispirazione divina del tempio scintoista di Katori) ritenuta patrimonio culturale del Giappone per decreto imperiale. L'Associazione dichiara di attenersi alla forma trasmessa dal Maestro Hatakeyama Goro, pur mantenendo aperto il confronto con altri maestri e scuole. L'Associazione si propone, inoltre, lo scopo di diffondere la cultura giapponese ovvero gli aspetti universali di tale cultura con particolare riguardo a quelli attinenti il settore delle Arti Marziali.

Art.3 Oggetto

Per il conseguimento dello scopo sociale l'Associazione potrà:

- a) realizzare corsi di pratica e di addestramento nell'utilizzo della spada e delle altre armi che appartengono alla tradizione dell'arte marziale sopra citata;
- b) organizzare in via diretta, o con la collaborazione di altri soggetti, eventi dimostrativi e/o formativi dell'arte marziale denominata Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu;
- c) promuovere attività ricreative per i soci finalizzate al miglioramento della propria pratica marziale attraverso una maggiore consapevolezza della propria percezione corporea;
- d) gestire in proprio un luogo (palestra, dojo, impianto sportivo o altro) idoneo allo svolgimento della pratica del Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu;
- e) diffondere informazioni e comunicazioni utilizzando qualsiasi strumento di comunicazione di massa;
- f) effettuare affiliazioni a federazioni sportive e ricreative, sia a carattere locale che nazionale e internazionale.

Art.4 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- 1) dalle quote sociali;
- 2) da contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- 3) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art.5 Soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche e giuridiche, associazioni e enti, ne condividono espressamente le finalità e presentano richiesta scritta di ammissione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibererà sulla loro ammissione.

I soci vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione del rendiconto o bilancio, per le modifiche statutarie e per le nomine dell'organo direttivo. La domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per le seguenti cause:

- 1) morte
- 2) recesso
- 3) esclusione

Il recesso può avvenire in ogni momento, deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto immediato.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, qualora:

- a) i soci non eseguono nella misura, nei modi e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo il versamento della quota associativa;
- b) i soci assumono comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione o tali da danneggiarne l'immagine;
- c) i soci non adempiono agli obblighi e agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al socio mediante una delle forme previste per la convocazione dell'Assemblea dei Soci; entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio cui sia stata dichiarata l'esclusione potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

La cessazione del rapporto associativo, a qualunque titolo avvenga, determina la perdita di qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art.6 Livelli dell'Associazione

L'Associazione organizza i propri associati e le proprie attività ai seguenti livelli:

- a) locale o territoriale: dojo, palestra o luogo di pratica.

E' il luogo nel quale si realizza lo scopo associativo mediante l'insegnamento dell'arte marziale e la sua pratica effettiva, con il più ampio coinvolgimento degli associati; concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali mediante l'attuazione delle linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Per ogni dojo il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un dojo-cho, ovvero di colui che è responsabile dell'attività che viene svolta nel luogo di pratica. Il dojo-cho deve essere socio dell'Associazione.

- b) nazionale.

E' la sede responsabile della definizione dell'identità politica e culturale dell'Associazione e ne garantisce l'unità. Si riconosce principalmente nell'attività dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, ciascuno per le proprie competenze statutarie.

Art.7 Organi sociali

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori

Art.8 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è formata da tutti i soci.

E' convocata dal Presidente mediante uno dei seguenti mezzi: lettera, messaggio di posta elettronica, messaggio fax, oltre all'avviso esposto presso la sede.

La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno quindici giorni ed almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Può riunirsi in prima oppure in seconda convocazione.

In prima convocazione delibera validamente qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere siano assunte a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati e sempre a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

Di ogni riunione assembleare sarà redatto un verbale da conservare agli atti dell'Associazione, disponibile per ogni socio che volesse prenderlo in visione.

L'Assemblea:

- a) delibera sul bilancio consuntivo e sui regolamenti;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;

- c) elegge il Collegio dei Revisori;
- d) delibera le modifiche dello Statuto;
- f) nomina uno o più Liquidatori in caso di scioglimento.

Ciascun socio, indipendentemente dalle quote associative versate, ha diritto ad un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, tuttavia nessun socio può rappresentare più di due soci.

Art.9 Il Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

E' composto da almeno tre membri eletti dall'assemblea, resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Durante il triennio, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati dall'assemblea altri consiglieri in aggiunta a quelli già esistenti; i nuovi membri rimarranno in carica fino alla data di decadenza del Consiglio medesimo.

Qualunque socio in regola con il versamento della quota associativa può essere eletto nel Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sulla programmazione delle attività ed in merito agli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) elegge il Presidente;
- c) decide sull'ammissione e l'esclusione di nuovi soci;
- d) provvede alla nomina ed alla revoca dei dojo-cho (responsabili di dojo) mediante provvedimento motivato;
- e) decide sull'ammontare della quota sociale annuale;
- f) redige i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Ha l'obbligo di redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un rendiconto economico e finanziario consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato in copia presso la sede dell'Associazione non oltre quindici giorni dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo e almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che dovrà discuterlo, affinché ogni socio possa prenderlo in visione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del consuntivo e del preventivo dell'esercizio.

La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della riunione mediante lettera, messaggio di posta elettronica, messaggio fax, oltre all'avviso esposto presso la sede. E' comunque validamente riunito quando, in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti i suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

Art.10 Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, un altro membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art.11 Il Collegio dei Revisori

il Collegio dei Revisori, se nominato, è nominato dall'Assemblea. E' composto da uno a tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è di controllare l'osservanza della gestione alle norme di legge e di statuto e la correttezza della tenuta della contabilità sociale, trascrivendo apposito verbale in occasione di ogni verifica compiuta.

Predispongono ogni anno una relazione sul bilancio o rendiconto in occasione dell'approvazione dello stesso, da depositare presso la sede sociale negli stessi termini previsti all'art. 8.

Art.12 Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 agosto di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio consuntivo dell'anno precedente. A fronte di particolari ed inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.13 Durata

L'associazione ha durata fino al 31/12/2050, salvo quanto previsto all'art. 14.

Art.14 Scioglimento

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina, se ritenuto necessario, uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

L'associazione si scioglie:

- a) per deliberazione assembleare;
- b) quando i soci sono venuti a mancare;
- c) per insufficienza del patrimonio rispetto agli scopi;
- d) per impossibilità di conseguire gli scopi;
- e) per raggiungimento del termine statutario.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.15 Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.